

**Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata**, emanato con DPRReg 25 luglio 2006, n. 227 – TESTO COORDINATO con le modifiche introdotte dal DPRReg 21 novembre 2013, n. 217 e dal DPRReg 22 dicembre 2016, n. 256 (modifiche in vigore dal 29 dicembre 2016)

Capo I disposizioni generali

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 servizi competenti

Capo II elenco anagrafico

Art. 3 contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

Art. 4 gestione dell'elenco anagrafico

Capo III scheda professionale e scheda anagrafico-professionale

Art. 5 scheda professionale

Art. 6 scheda anagrafico-professionale

Capo IV stato di disoccupazione

Art. 7 definizione dello stato di disoccupazione

Art. 8 acquisizione dello stato di disoccupazione

Art. 9 (abrogato)

Art. 10 sospensione dello stato di disoccupazione

Art. 11 perdita dello stato di disoccupazione

Art. 12 durata dello stato di disoccupazione

Art. 13 verifica dello stato di disoccupazione

Art. 14 certificazione dello stato di disoccupazione

Art. 15 disposizioni per detenuti e internati

Art. 16 disposizioni per lavoratori stranieri

Capo V liste ed elenchi speciali

Art. 17 disposizioni generali

Art. 18 lavoratori disabili

Art. 19 criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999

Art. 20 (abrogato)

Capo VI obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

Art. 21 oggetto e finalità

Art. 22 soggetti destinatari

Art. 23 interventi o servizi erogati

Art. 24 (abrogato)

Art. 25 patto di servizio

Capo VII avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Art. 26 campo di applicazione

Art. 27 procedure per la richiesta di personale

Art. 28 procedura di reclutamento  
Art. 29 soggetti interessati  
Art. 30 requisiti  
Art. 31 graduatoria  
Art. 32 (abrogato)  
Art. 33 selezione  
Art. 34 (abrogato)  
Art. 35 sanzioni  
Art. 36 assunzioni per motivi d'urgenza  
Art. 37 (abrogato)  
Capo VIII norme finali  
Art. 38 trattamento di dati  
Art. 39 abrogazione  
Art. 40 entrata in vigore

## **capo I** disposizioni generali

### **art. 1** oggetto e finalità

**1.** Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1 e 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro):

a) definisce, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

b) disciplina nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

c) definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

### **art. 2** servizi competenti

**1.** Nell'ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l'impiego di cui all' articolo 21 della legge regionale 18/2005.

**2.** È competente a gestire le informazioni del lavoratore, ad adottare i relativi provvedimenti e a erogare i servizi di cui all'articolo 23, il Centro per l'impiego a cui il soggetto interessato rilascia la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, o il Centro per l'impiego a cui si è rivolto ai sensi dell'art. 4, comma 3.

## **capo II** elenco anagrafico

## **art. 3** contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

**1.** L'elenco anagrafico di cui all'articolo 4, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come definito dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati) è costituito da:

a) i nominativi dei soggetti per i quali i Centri per l'impiego ricevono le seguenti comunicazioni:

1) comunicazioni obbligatorie trasmesse al Centro per l'impiego dai soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;

2) comunicazioni effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.p.r. 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);

3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

b) i nominativi dei soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro che intendono avvalersi dei servizi erogati dal Centro per l'impiego, e che richiedono l'inserimento dei propri dati.

**2.** L'elenco anagrafico ha esclusivamente scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

**3.** I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

b) (ABROGATA);

c) decesso;

d) scadenza del permesso di soggiorno ovvero decorrenza del periodo di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); d bis) mancanza delle potenzialità necessarie per un inserimento lavorativo, valutate dalle competenti commissioni di accertamento di cui alla legge 68/1999.

## **art. 4** gestione dell'elenco anagrafico

**1.** All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, il Centro per l'impiego procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007, al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

**2.** (ABROGATO)

**3.** Ogni comunicazione del Centro per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata sulla base dei dati dichiarati dal soggetto, inseriti nell'elenco anagrafico e registrati sul sistema informativo.

**3 bis.** È onere del soggetto interessato informare tempestivamente il Centro per l'impiego di ogni variazione concernente i dati dichiarati dal soggetto stesso.

## **capo III** scheda professionale e scheda anagrafico-professionale

### **art. 5** scheda professionale

1. Nella scheda professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 442/2000, i dati dell'elenco anagrafico sono integrati dalle esperienze professionali e formative codificate secondo gli standard dell'allegato C del decreto ministeriale 30 ottobre 2007.
2. Le informazioni inserite nella scheda professionale sono acquisite attraverso :
  - a) le informazioni fornite dal soggetto relativamente alle sue esperienze professionali;
  - b) le comunicazioni previste dall'articolo 3, comma 1;
  - c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze lavorative o comunque di natura professionale.

### **art. 6** scheda anagrafico-professionale

1. La scheda anagrafico-professionale è il documento che rappresenta i dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale.
2. La scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione e alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali.
3. La scheda anagrafico-professionale costituisce la base dei dati del sistema informativo lavoro.
4. Il Centro per l'impiego rilascia su richiesta dell'interessato copia della scheda anagrafico-professionale.

## **capo IV** stato di disoccupazione

### **art. 7** definizione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con il Centro per l'impiego.
2. (ABROGATO)
3. Lo stato di disoccupazione ai sensi del comma 1 è determinato dal contestuale verificarsi di tre condizioni:
  - a) non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
  - b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;
  - c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego.
4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), è soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, o di associazione in partecipazione o d'impresa.
5. Fino alla definizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge

10 dicembre 2014, n. 183), il requisito di cui al comma 3, lettera b), è soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

- a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- b) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di ottanta minuti;
- c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il soggetto ha concordato la propria disponibilità nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 25. Nel caso di soggetti già occupati la proposta deve altresì prevedere una retribuzione pari almeno al novanta per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiara disponibile all'accettazione di un compenso inferiore;

**5 bis.** Resta fermo, per i soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione, quanto previsto dall'articolo 4, commi 41 e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

**6.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), è soddisfatto quando il soggetto si presenta alle convocazioni del Centro per l'impiego, aderisce alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo concordate con il Centro per l'impiego. Il soddisfacimento del requisito è altresì desunto dalle informazioni comunque in possesso del Centro per l'impiego in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporaneo o di partecipazione ad iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

**7.** (ABROGATO)

## **art. 8** acquisizione dello stato di disoccupazione

**1.** Lo stato di disoccupazione è acquisito dal soggetto interessato che rilascia una dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

**1 bis.** Fino alla piena operatività del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

- a) mediante presentazione personale al Centro per l'impiego competente;
- b) in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione degli utenti, ove disponibile.

**1 ter.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di equivalenza delle domande di prestazioni di sostegno al reddito ivi indicate, alla dichiarazione di cui al comma 1.

**1 quater.** Le modalità con cui i soggetti di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, contattano il Centro per l'impiego, sono definite con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

**2.** (ABROGATO)

**3.** (ABROGATO)

**4.** (ABROGATO)

## **art. 9** (ABROGATO)

## **art. 10** sospensione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione rimane sospeso a seguito dell'accettazione di un'offerta di lavoro subordinato fino a sei mesi, anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. .
2. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe e si applica anche nel caso di interruzione anticipata di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o temporaneo di durata prevista superiore al limite di cui al comma 1. Durante il periodo di sospensione il soggetto si considera occupato.
3. (ABROGATO)
4. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

## **art. 11** perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
  - a) assunzione con rapporto di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, o di associazione in partecipazione o d'impresa, fermo quanto previsto dall'articolo 10;
  - b) mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica dello stato di disoccupazione e l'erogazione dei servizi per l'impiego ;
  - c) mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego;
  - d) rifiuto di una offerta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 5 e 5 bis;
  - e) (ABROGATA)
2. (ABROGATO)
3. Nel caso in cui la mancata presentazione di cui al comma 1, lettera b) sia stata determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi al Centro per l'impiego entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. In caso di ulteriore impossibilità a presentarsi entro tale termine, per ragioni certificate da una struttura pubblica, la presentazione al Centro per l'impiego deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause ostative.  
**3 bis.** Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Direzione centrale competente in materia di lavoro, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara la perdita dello stato di disoccupazione, dandone comunicazione all'interessato e, nel caso di soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione, all'INPS.

## **art. 12** durata dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto effettua la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1.
2. (ABROGATO)

## **art. 13** verifica dello stato di disoccupazione

- 1.** Il Centro per l'impiego verifica la permanenza dello stato di disoccupazione accertando la contestuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 3.
- 2.** Il Centro per l'impiego effettua le verifiche anche sulla base delle informazioni rilevabili dalle comunicazioni obbligatorie trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente e delle informazioni fornite dagli organi di vigilanza.
- 3.** Il Centro per l'impiego dispone inoltre indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori anche richiedendo l'intervento delle altre amministrazioni pubbliche.
- 3 bis.** I lavoratori in stato di disoccupazione nei confronti dei quali nel corso di un anno solare non risultino essere stati effettuati almeno una comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti obbligati ovvero almeno un'azione di ricerca attiva di lavoro, secondo modalità definite con il Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), sono tenuti a confermare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La conferma può essere effettuata anche in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione, ove disponibile.
- 3 ter.** La mancata conferma nel termine di cui al 3 bis comporta la perdita dello stato di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio successivo.
- 3 quater.** Il Centro per l'impiego rende noto mediante pubblicazione all'albo, l'elenco dei lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione per mancata conferma annuale di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

## **art. 14** certificazione dello stato di disoccupazione

- 1.** Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il d.p.r. 445/2000.
- 2.** Per i lavoratori inseriti nelle liste e negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), la certificazione dello stato di disoccupazione è effettuata tenuto conto delle disposizioni di cui al Capo V.

## **art. 15** disposizioni per detenuti e internati

- 1.** I detenuti e gli internati acquisiscono lo stato di disoccupazione presentando, per il tramite della Direzione dell'Istituto penitenziario, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato l'istituto penitenziario, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1.
- 2.** Il Centro per l'impiego, che riceve la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procede alla registrazione nell'elenco anagrafico del soggetto e in collaborazione con la Direzione dell'Istituto provvede a redigere la scheda professionale e a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme in materia di lavoro extrapenitenziario.
- 3.** Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al presente Capo in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

## **art. 16** disposizioni per lavoratori stranieri

1. I lavoratori stranieri non comunitari in possesso di un titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego fermi restando i limiti previsti dalla normativa di settore

## **capo V** liste ed elenchi speciali

### **art. 17** disposizioni generali

1. Nel presente capo sono disciplinate le modalità di raccordo tra le disposizioni afferenti le liste e gli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, e la gestione dello stato di disoccupazione dei soggetti iscritti alle liste medesime.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, è evidenziata, nell'elenco anagrafico, la loro particolare appartenenza.

### **art. 18** lavoratori disabili

1. Le persone disabili che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, devono rendere al Centro per l'Impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e quindi richiedere l'iscrizione nel suddetto elenco.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. Per le persone disabili la perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 nonché in caso di mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica dello stato di disoccupazione e l'erogazione dei servizi per l'impiego e in caso di mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego stesso.
5. In applicazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, le disposizioni in materia di stato di disoccupazione si applicano al collocamento dei disabili in quanto compatibili.

### **art. 19** criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999

1. I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale degli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono:
  - a) anzianità d'iscrizione nell'elenco delle persone disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999. L'anzianità si calcola in mesi commerciali: i periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero;
  - b) condizione economica e patrimoniale del lavoratore ricavabile dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
  - c) carico familiare come risultante dallo stato di famiglia. Le persone a carico da considerare sono:

- 1) coniuge convivente e in stato di disoccupazione o convivente more uxorio in stato di disoccupazione;
  - 2) figli minorenni a carico, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;
  - 3) fratelli o sorelle minorenni se conviventi ed a carico o senza limiti di età se inabili permanentemente al lavoro;
  - 4) genitori conviventi a carico;
  - d) grado di invalidità. Esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a c), devono essere considerati anche i punteggi relativi al grado di disabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).
- 2.** A tutte le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 viene attribuito un punteggio base di 50 punti al quale si aggiunge 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione, fino ad un massimo di 60 mesi.
- 3.** Al punteggio iniziale viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli.
- 4.** E' onere della persona disabile dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 il possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e i relativi dati, pena l'esclusione dalla graduatoria.
- 5.** Per ogni persona a carico come individuata dal comma 1, lett. c), vengono attribuiti 8 punti.
- 6.** Per la percentuale di disabilità viene attribuito un punteggio pari al valore della medesima indicato nelle tabelle allegate al d.p.r. 246/97 considerato quale valore assoluto.
- 7.** Ai fini dell'assegnazione del punteggio si stabilisce che le persone sordomute e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.
- 8.** La graduatoria è ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il lavoratore disabile più anziano d'età ed a parità di data di nascita il lavoratore che ha maggiore carico familiare. Ulteriore elemento di preferenza è dato dall'anzianità di iscrizione.
- 9.** La graduatoria ha validità annuale con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere pubblicata entro il 31 marzo di ogni anno.

## **art. 20** (ABROGATO)

**capo VI** obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

## **art. 21** oggetto e finalità

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata i Centri per l'impiego intraprendono i necessari interventi e le opportune azioni attraverso l'erogazione dei servizi previsti nel presente capo.

## **art. 22** soggetti destinatari

1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i disoccupati, ivi compresi soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione.
- 1 bis.** (ABROGATO)

## **art. 23** interventi o servizi erogati

1. Attraverso la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 25, i Servizi competenti si impegnano a erogare le attività e realizzare gli interventi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015.
2. (ABROGATO).

## **art. 24** (ABROGATO)

## **art. 25** patto di servizio

1. Il patto di servizio personalizzato è uno strumento di natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo dei soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di prestazioni relative a beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
2. Il Patto di servizio personalizzato ha forma scritta ed è sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1 e dal Servizio competente per territorio ed è strutturato in due sezioni:
  - a) la prima esplicita gli impegni reciprocamente assunti e il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento di quanto concordato;
  - b) la seconda, denominata Piano di Azione Individuale, definisce un percorso di ricerca attiva di un'occupazione e riassume le azioni e le misure di prevenzione per la disoccupazione di lunga durata intraprese dal lavoratore.
3. La sottoscrizione del patto di servizio impegna, rispettivamente, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai colloqui per la predisposizione del piano di azione individuale e a svolgere le azioni in esso concordate, e il Servizio competente a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro, anche attraverso attività complementari di miglioramento dell'occupabilità.
4. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto di servizio è causa di perdita dello stato di disoccupazione, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c).
5. Il patto di servizio può essere modificato su richiesta del soggetto o del Servizio competente anche in relazione alle mutate condizioni della persona in cerca di lavoro.
6. Il patto di servizio perde efficacia con la perdita dello stato di disoccupazione.

## **CAPO VII** avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

### **art. 26** campo di applicazione

1. Le Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), effettuano secondo le modalità previste dal presente regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità.
2. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

### **art. 27** procedure per la richiesta di personale

1. Le Pubbliche amministrazioni interessate presentano la richiesta dei soggetti da assumere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
  - b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
  - c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;
  - d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part time dell'orario giornaliero e settimanale);
  - e) requisiti professionali richiesti previsti dai regolamenti dell'Ente richiedente;
  - f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;
  - g) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
  - h) durata del periodo di prova.

### **art. 28** procedura di reclutamento

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, che riceve la richiesta, fissa il termine entro cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.
- 1 bis.** Le adesioni sono raccolte presso i Centri per l'impiego competenti per l'ambito territoriale della circoscrizione amministrativa della Pubblica

Amministrazione richiedente.

**1 ter.** In presenza di particolari circostanze oggettive, su motivata richiesta della Pubblica Amministrazione interessata, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può disporre che la raccolta delle adesioni avvenga anche in Centri per l'impiego diversi da quelli individuati al comma 1 bis.

**2.** La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano personalmente presso i Centri per l'impiego competenti nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.

**2 bis.** Nel caso in cui le adesioni siano raccolte presso più Centri per l'impiego, la competente struttura della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede a formulare una graduatoria unica integrata.

## **art. 29** soggetti interessati

**1.** Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.

**2.** (ABROGATO)

## **art. 30** requisiti

**1.** I requisiti professionali eventualmente richiesti dalle amministrazioni di cui all'articolo 26, nonché i requisiti che danno titolo a beneficiare di una riserva stabilita con legge eventualmente applicata dalla amministrazione richiedente, devono essere posseduti dai soggetti interessati all'offerta di lavoro in data anteriore alla data di ricezione della richiesta di cui all'articolo 27, comma 1.

## **art. 31** graduatoria

**1.** La Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, procede alla formulazione della graduatoria.

**2.** Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

b) stato di disoccupazione.

**3.** I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;

c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento Euro, risultanti dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli.

d) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 8 hanno diritto ad un incremento di 30 punti;

e) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita, i lavoratori iscritti in lista di mobilità, le donne in reinserimento

lavorativo ai sensi dell'articolo 22 , comma 1, lett. d).

**4.** E' onere del lavoratore dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, il possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e i relativi dati, pena l'esclusione dalla graduatoria.

**5.** La graduatoria è pubblicata presso i Centri per l'impiego interessati ed è inoltrata a cura dalle Direzione centrale competente in materia di lavoro all'Amministrazione richiedente, la quale provvede a convocare i candidati.

**5 bis.** La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive.

**6.** Per gli avviamenti a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla ricezione da parte del Centro per l'impiego, ovvero della Direzione centrale competente in materia di lavoro della comunicazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione relativamente all'avvenuta conclusione della procedura di assunzione tenuto conto del superamento del periodo di prova. Per gli avviamenti a tempo determinato la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

## **art. 32** (ABROGATO)

## **art. 33** selezione

**1.** La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

**2.** Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

**3.** Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

**4.** La Pubblica Amministrazione comunica tempestivamente al Centro per l'impiego competente l'idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove di selezione, nonché i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati allegando copia della documentazione attestante l'avvenuta convocazione.

**4 bis.** All'esito della selezione, la Pubblica Amministrazione comunica altresì al Centro per l'Impiego i nominativi di coloro che hanno rifiutato l'assunzione.

## **art. 34** (ABROGATO)

## **art. 35** sanzioni

**1.** Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rifiutato l'assunzione in assenza di giustificati motivi oggettivi decadono dallo stato di disoccupazione.

## **art. 36** assunzioni per motivi d'urgenza

**1.** Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la Pubblica Amministrazione può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a venti giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego nell'ambito del quale è avvenuta l'assunzione.

2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione preveda che le ragioni che determinano l'urgenza si protraggano oltre venti giorni, richiede alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 27.

**art. 37** (ABROGATO)

## **CAPO VIII** norme finali

### **art. 38** trattamento di dati

1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 18/2005.

### **art. 39** abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni" approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

### **art. 40** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.